



UFFICIO RICERCA
III/13

IL RETTORE

- VISTA** la L. 240/2010 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e succ. mod. ed integraz.;
- VISTO** in particolare l'art. 22 della citata legge;
- VISTO** lo Statuto della Seconda Università degli Studi di Napoli, emanato con D.R. n. 171 del 24.02.2012;
- VISTO** il D.R. n. 1243 del 19 agosto 2011 con cui è stato emanato il "Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 240/2010" e successive modifiche e integrazioni;
- VISTE** le delibere di approvazione delle modifiche al Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 240/2010 adottate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione rispettivamente nelle sedute del 31/03/2015, con riferimento ai Beneficiari di contributi derivanti da programmi di ricerca di alta qualificazione;

DECRETA
Art. 1

Per i motivi citati in premessa, il Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 240/2010, emanato con decreto rettorale n. 1243 del 19 agosto 2011, è così modificato::

Art. 13 - (Beneficiari di contributi derivanti da programmi di ricerca di alta qualificazione)

1. Ai beneficiari di contributi derivanti da programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione Europea, o da organismi internazionali, e dal Miur, che prevedano a seguito di valutazione l'identificazione del beneficiario e una contrattualizzazione presso l'Università ospitante, può essere conferito, nel caso che l'Università ospitante sia la SUN, un contratto per Assegno di ricerca anche senza espletare la selezione di cui al precedente art. 11, poiché vengono recepiti i risultati della selezione effettuata dall'ente erogatore del finanziamento.
2. Il contratto avrà durata minima di un anno, che sarà compresa entro quella del Programma di ricerca, fino ad un massimo di tre anni.
3. L'importo dell'assegno, fermo restando il minimo di legge, sarà determinato nel massimo secondo la normativa specifica del fondo su cui è stato attivato comprendendo eventuali quote per la mobilità, laddove previste.
4. L'assegno potrà essere rinnovato al termine del progetto, previa valutazione positiva dell'attività svolta come stabilito all'art. 2, fatti salvi i limiti previsti dalla normativa vigente in materia.
5. Le modalità organizzative adottate per lo svolgimento delle attività di ricerca dovranno garantire ai beneficiari previsti al comma 1 l'autonomia scientifica e di gestione dei fondi richiesta dagli enti finanziatori.



6. Per programmi di ricerca di alta qualificazione di cui al co. 1 si intendono, a titolo esemplificativo, Marie Sklodowska Curie Actions, ERC, FIRB, SIR e altri programmi competitivi

Art. 2

Il testo aggiornato del Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca ai sensi dell'art. 22 della Legge n. 240/2010 è allegato al presente decreto e ne costituisce parte integrante.

Il presente Regolamento modificato entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nell'albo telematico d'Ateneo.

Caserta, lì 12/05/2015

f.to IL RETTORE
Prof. Giuseppe Paolisso

ng